

L'ANALISI

il salario minimo esalta le disparità

Gabriele Fava

Ad animare il dibattito sul salario minimo, proposto dalle opposizioni, sono le dichiarazioni da più parti della dottrina più autorevole.

Se è vero che occorre contrastare il lavoro povero e in generale la precarietà nel difficile periodo storico che stiamo vivendo, la misura ora in discussione risulta contraria non solo ai principi fondanti la normativa sul lavoro ma anche ai principi di libertà economica salvaguardati dalla stessa costituzione.

È appena il caso di ricordare, infatti, che la stessa Carta costituzionale pur affermando il principio della giusta retribuzione, non scelse la strada del salario minimo legale – pur proposto in sede di Assemblea costituente – ma, sia per non svuotare l'azione contrattuale e sia per la difficoltà di intervenire in settori produttivi differenti e diversificati, preferì una diversa architettura giuridica. Nello specifico l'impianto fu costruito sul combinato disposto degli articoli 36 e 39 che, pur non stabilendo una riserva, nella specifica materia, della contrattazione collettiva, lasciavano alle organizzazioni sindacali il compito di fissare una retribuzione proporzionata e sufficiente nei diversificati settori produttivi.

Ciò posto, non può tuttavia, non riconoscersi che la mancata e piena attuazione dell'articolo 39 possa aver danneggiato il meccanismo previsto dalla Costituzione, ma questo porta come necessaria conseguenza all'approdo verso il salario legale?

La questione non può non essere vista accendendo un faro sulle stesse perplessità che scossero i padri costituenti.

Da un lato, allora, occorre ribadire – ancora - che una discussione su una norma che imponga un minimo salariale generalizzato, che non tenga conto delle differenze tra il costo della vita tra nord e sud e le diversità strutturali tra i vari settori (ruolo delle parti sociali) rischia di stravolgere il sistema economico del nostro paese accentuando le ineguaglianze e quindi acutizzando i contrasti sociali. In tale contesto, d'altra parte, è sempre rimasto un po' sullo sfondo la questione cruciale della definizione del salario minimo è da quali voci questo è composto e se le soglie che vengono indicate siano o meno coerenti rispetto alla definizione di salario minimo che la Direttiva europea indica (Direttiva - Ue - 2022/2041 del 2022). In altre parole, per individuare e costruire il parametro soglia rilevano le componenti retributive continuative ovvero gli imponibili (che inglobano anche le componenti non occasionali)? Si considera o meno il Tfr e/o le eventuali mensilità aggiuntive? Appare evidente che le conseguenze sono assolutamente diverse con

effetti distortivi peraltro amplificati da quelle differenze strutturali del mercato del lavoro e dalle differenze del costo della vita tra nord e sud di cui si parlava prima.

Dall'altro, invece, ritornando alla questione della copertura della contrattazione collettiva non può non sottolinearsi che in Italia, dove oltre l'ottanta per cento dei lavoratori è coperto dalla contrattazione collettiva, non è possibile derogare al ruolo che le parti sociali rivestono. L'identificazione di un salario minimo "di stato" costituirebbe una completa abdicazione del

potere rappresentativo e contrattuale dei sindacati, che si ritroverebbero ad essere gusci (ancora più) vuoti e incapaci di esercitare alcun potere nel dialogo tra le parti che i padri costituenti avevano immaginato come motore della contrattazione sociale nel nostro paese. Una norma di questo tipo potrebbe andare a colpire, in realtà, i settori imprenditoriali marginali non avendo alcun effetto benefico sui salari del settore industria in cui già i minimi salariali prevedono la medesima soglia di 9 euro lordi l'ora. L'effetto che ne potrebbe derivare, peraltro, potrebbe essere quello di uno scaricamento del maggior costo del lavoro sul livello dei prezzi. Ora se tale evenienza potrebbe avere un effetto positivo – in una certa situazione economica e, inoltre, aiutare le imprese a non ridurre i livelli occupazionali - in un momento di inflazione elevata come quello che stiamo attraversando, è sicuro che sia una scelta oculata? Probabilmente in questa fase sarebbe più coerente un sistema che consenta un rientro graduale in "territori" nei quali l'inflazione possa mordere molto meno.

Una legge del genere potrebbe facilitare manovre predatorie di piccoli gruppi di sindacati gialli meno che rappresentativi e togliere dalle mani dei lavoratori la possibilità di autodeterminarsi, avocandola e sottomettendola alla banderuola politica dell'alternanza governativa.

In definitiva: il Ccnl misura ed esprime i rapporti di forza tra i soggetti in campo. Allo Stato spetta il compito di vigilare che tutto si svolga secondo le regole democratiche, non sostituendosi ad una delle parti imponendo unilateralmente propri livelli salariali sia pur minimi.

Quindi, al posto di immaginare una norma che imponga un salario minimo, occorrerebbe adottare una manovra che estenda l'efficacia dei contratti collettivi nazionali alle categorie di lavoratori non comprese nella contrattazione collettiva nazionale avviando percorsi interlocutori tra le parti non coinvolte. In altre parole, forse sarebbe più utile seguire la via tracciata dalla Costituzione rendendo possibile quel meccanismo - oggi purtroppo inceppato - ed imperniato sugli articoli 36 e 39 della Costituzione.

Favorire, quindi, il pieno coinvolgimento delle parti sociali su temi come l'abbassamento del costo del lavoro, la lotta al c.d. lavoro povero e l'abbassamento del cuneo fiscale, è l'unico metodo per incrementare l'occupazione, rilanciare lo

sviluppo delle imprese e quindi la capacità di acquisto dei lavoratori senza innestare spinte inflattive.

Sullo sfondo resta infine un dubbio. Ma siamo sicuri che parliamo della stessa platea quando discutiamo di working poors e di salario minimo legale? Poiché il secondo – anche laddove potesse funzionare – non elimina i primi.

Spesso i problemi sono molto più complessi di quanto sembrano ed una policy che utilizzi più strumentazioni è quella che meglio si comporta rispetto ai molteplici aspetti della società che spesso, non richiedono la rigidità della legislazione ma anche la capacità di bilanciamento che solo i corpi intermedi possono assicurare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA